

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA”

EX ART. 2505 C.C.

**dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
“ASFIM”**

e dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

“E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche”

nell’Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

“Fedora”

redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile

Il presente progetto di fusione prevede l’incorporazione di “ASFIM” e di “E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche”, Aziende speciali della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in “Fedora”, Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

PREMESSE

La procedura di fusione adottata tiene conto della peculiare natura delle Aziende speciali delle Camere di Commercio, che si configurano quali organismi di diritto pubblico strumentali degli stessi enti camerali, privi di personalità giuridica e dotati di soggettività tributaria, a cui vengono affidate iniziative e attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali (art. 2, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, e s.m.i.).

Le disposizioni normative circoscrivono l’autonomia amministrativa e, conseguentemente, le competenze dell’organo amministrativo delle Aziende speciali che deve attenersi, nella definizione dei progetti e delle iniziative da attuare, alle linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio, la quale provvede altresì alla determinazione e attribuzione del contributo finanziario necessario per la

realizzazione del programma annuale, fermo restando l'obiettivo delle Aziende speciali di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.

L'assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi evidenzia la dipendenza giuridico-finanziaria delle Aziende speciali dalla Camera di Commercio.

Sia la richiamata Legge 580/1993, all'art. 14, comma 5, sia lo Statuto della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (art. 19, comma 2, lettera e)), dispongono la competenza della Giunta camerale in materia di costituzione di aziende speciali, da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l'atto pubblico necessario per la loro istituzione. In questo senso si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo economico nella nota prot. n. 28927 del 16.02.2011 indirizzata alla Camera di Commercio di Massa in vista appunto della costituzione di un'azienda speciale, che così recita: *"(...) Al riguardo, si ritiene che, stante la normativa vigente, e nelle more dell'adozione da parte di questo Ministero di una modifica del regolamento patrimoniale e finanziario delle Camere di Commercio che recepisca il dettato dell'art. 2, comma 5, così modificato, possa essere tuttora adottata una delibera di Giunta per la costituzione dell'Azienda Speciale, tenuto conto che lo stesso comma 5 del citato art. 2 definisce le Aziende Speciali quali organismi strumentali delle Camere di Commercio e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell'art. 14, della Legge 580/93 e s.m.i. relativamente ai compiti della Giunta camerale"*..

Tale affermazione porta al convincimento che i riferimenti del Codice Civile applicabili all'Azienda Speciale sono inerenti il funzionamento e non anche l'istituzione/modificazione/fusione delle Aziende speciali.

La normativa civilistica sulle fusioni non prevede, peraltro, tra i soggetti contemplati, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, che peraltro non sono nemmeno iscrivibili al Registro delle Imprese in quanto non rientrano tra i soggetti di cui al libro V del Codice Civile..

Tuttavia si è ritenuto, per motivi di trasparenza e garanzia, di procedere secondo le disposizioni del Codice Civile relative alle fusioni, ricercando la compatibilità per analogia al caso di specie ed avendo riguardo alle finalità delle disposizioni stesse.

Le norme che disciplinano la fusione sotto il profilo civilistico sono contenute negli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile. Esse sono sostanzialmente rivolte a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e più precisamente gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti. È del tutto evidente che tali categorie di soggetti ed i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nelle Aziende speciali camerale.

Nel caso di specie trova quindi applicazione la cosiddetta "procedura semplificata", regolata dall'art.

2505 c.c..

Per interpretazione univoca della dottrina (si vedano: massima del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004 e studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I), si tratta infatti di un caso particolare di fusione per incorporazione “semplificata” tra “società” aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, per cui la fattispecie viene assimilata all’incorporazione di società interamente possedute. È quindi possibile applicare la procedura di fusione semplificata prevista dall’art. 2505 del Codice Civile.

In conseguenza dell’applicabilità, alla fattispecie concreta, della procedura di fusione semplificata prevista dall’art. 2505 c.c., vengono meno le disposizioni dell’art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5). Nel presente progetto di fusione non risultano pertanto:

“3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;

4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

5) la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili”.

Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c. non verranno, inoltre, predisposte le relazioni previste dall’art. 2501-quinquies (Relazione dell’Organo amministrativo) e dall’art. 2501-sexies (Relazione degli esperti).

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e, pertanto, si applicano le semplificazioni previste dall’art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall’art. 2503, comma 1, c.c..

La Giunta camerale, con propria deliberazione, ha rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c..

Ha inoltre rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

L’Ente ha inoltre rinunciato alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c..

1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

Azienda incorporante:

Azienda speciale Fedora – Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale in Strada Statale Sempione n. 4 – 28831 Baveno (VB) – C.F./P.IVA 02057600039 – REA VB 194418.

A seguito della fusione per incorporazione, l’Azienda speciale incorporante “Fedora” avrà sede legale e amministrativa presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale di Vercelli – Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (VC) – C.F./P.IVA 02673830028 e unità locali presso le sedi camerali di Baveno – Strada Statale Sempione n. 4 – 28831 Baveno (VB), di Biella – Via Aldo Moro, 15 – 13900 Biella e di Novara – Via Avogadro n. 4 – 28100 Novara.

Aziende incorporate:

1. **Azienda speciale ASFIM** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (VC) – C.F./P.IVA 02239760024 – REA VC 184378;
2. **Azienda speciale E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale in Via Avogadro n. 4 – 28100 Novara (NO) – C.F./P.IVA 02031590033 – REA NO 224389.

2. Motivazione della fusione

Alla luce del mutato contesto economico, finanziario e normativo in cui operano le Camere di Commercio, in particolare a seguito del processo di riforma del sistema camerale di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e in attuazione delle disposizioni di cui al DM 16.02.2018, recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, che, oltre a ridefinire l’assetto delle camere di commercio, ha previsto, all’art. 6, la razionalizzazione delle aziende speciali camerali, approvandone il numero e l’articolazione territoriale come risultanti nell’allegato C) al medesimo decreto e disponendo che al riordino delle stesse si pervenga mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica

azienda, si pone l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione delle Aziende speciali della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mediante accorpamento, da attuarsi tramite fusione per incorporazione, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza gestionale complessive, tramite la valorizzazione delle sinergie e l'eliminazione delle sovrapposizioni tra le funzioni, il contenimento dei costi di struttura, anche grazie alla riduzione degli organi amministrativi e di controllo, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.

Per quanto nel predetto allegato C) sia contemplata la possibilità, per la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola (ora Monte Rosa Laghi Alto Piemonte), di mantenere in essere due aziende speciali, già nella riunione del 4 febbraio 2021, la Giunta camerale, con il provvedimento n. 9, aveva espresso l'indirizzo di addivenire alla costituzione di un'unica azienda speciale, dando mandato al Direttore di lavorare in questa direzione, in considerazione delle molteplici sovrapposizioni esistenti tra le attività svolte dalle tre Aziende speciali e della ridotta dimensione delle stesse.

Preso atto dell'attuale quadro normativo nell'ambito del quale tali organismi svolgono la propria attività, sempre più affine a quello degli enti camerali, e della necessità di ridurre i costi di struttura, garantendo comunque il necessario supporto alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in particolare di quelli afferenti l'ambito promozionale, e nell'erogazione di servizi a favore delle imprese del territorio, è necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione gestionale, anche il contenimento degli oneri di funzionamento.

Il progetto di fusione per incorporazione risponde, pertanto, ad un'esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette Aziende e di contenimento dei costi.

3. Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

Il nuovo Statuto dell'Azienda incorporante, che costituisce parte integrante del presente Progetto di fusione, risulta opportunamente modificato e ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti e attività ritenuti strategici dall'Ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende speciali, ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", nonché della normativa e degli orientamenti vigenti in materia di aziende speciali camerali.

4. Data di decorrenza giuridica

La fusione avrà efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione. Da tale data l'Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende incorporate.

5. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire dalle ore 00:00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione (art. 172 D.P.R. n. 917/1986 – testo Unico Imposte sui redditi).

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Poiché le tre Aziende speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte tale aspetto non rileva.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione delle Aziende speciali incorporate e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

8. Rapporto di cambio

Le tre Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione di rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3 c.c..

9. Modalità di assegnazione delle quote

Le tre Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4 c.c.

Alla fusione, inoltre, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, quindi tale aspetto comunque non rileva.

10. Decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate in cambio

Non applicabile in conseguenza a quanto indicato al punto precedente.

11. Personale

L'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, stabilisce, al comma 8, che *“Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.”* e, al comma 8-bis, che *“Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.”*

L'art. 14, comma 5-bis, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla Legge 07.08.2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive camere di commercio.

L'art. 2112 del Codice Civile dispone che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Al comma 5, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende *“qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (...)”*.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Aziende incorporate proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già

maturati presso l’Azienda speciale incorporata al momento della fusione, laddove compatibili, per le componenti non fondamentali del trattamento giuridico ed economico, con l’assetto della nuova Azienda speciale.

Tutte e tre le Aziende partecipanti alla fusione applicano il CCNL Commercio-terziario e hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dell’Azienda incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale dell’Azienda incorporata, il trasferimento avviene con una semplice comunicazione a cura dell’Azienda incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’organico, ad oggi la situazione delle Aziende speciali interessate dalla fusione è la seguente:

“ASFIM”: n. 3 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 1 al I livello, n. 1 al II livello e n. 1 al IV livello;

“E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche”: n. 1 unità di personale a tempo indeterminato al II livello;

“Fedora” (incorporante): n. 1 unità di personale a tempo indeterminato al II livello.

Per effetto della fusione, l’Azienda speciale incorporante vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dall’attuale n. 1 unità a tempo indeterminato, a n. 5 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione, ma acquisendo quelli già in essere con le Aziende incorporate. La tabella che segue espone la pianta organica dell’Azienda speciale incorporante come aggiornata al primo giorno di efficacia dell’incorporazione:

Livello	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	% tempo di lavoro
QUADRI	//	//	//
1°	1	//	n. 1 P.T. 85%
2°	3	//	n. 1 F.T.; n. 1 P.T. 90%; n. 1 P.T.80%
3°	//	//	//

4°	1	//	n. 1 P.T. 85%
5°	//	//	//
Totale	5	//	

Il tempo di lavoro indicato è da intendersi come la fotografia della situazione esistente al momento dell'approvazione del progetto di fusione, ma non vincolante; la nuova dotazione organica dell'Azienda incorporante Fedora è da intendersi riferita alle unità di lavoro sopra indicate a tempo indeterminato e pieno.

Resta ferma inoltre la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda incorporante Fedora di ridefinire, successivamente al perfezionarsi della fusione, la dotazione organica dell'Azienda, sottoponendola all'approvazione della Giunta camerale a norma del nuovo Statuto, compatibilmente con la normativa vigente.

Con la deliberazione di avvio della fusione (n. 102 del 23.09.2021), la Giunta camerale ha espresso la raccomandazione di gestire con prudenza e gradualità eventuali istituti contrattuali accessori, assicurandone la sostenibilità nel quadro economico-finanziario aziendale, oltre che la compatibilità con la normativa vigente.

12. Gestione contratti

L'Azienda incorporante assume i diritti e gli obblighi delle Aziende incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'Azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

13. Bilancio preventivo e consuntivo

La data prevista per la fusione è il primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione.

Qualora tale data cada nell'anno 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante predispone un unico preventivo economico per l'anno 2022, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2022 della Camera di Commercio, e, in forza della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 01.01.2021, un unico bilancio d'esercizio

2021.

Qualora tale data cada invece nell'anno 2022, i Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali partecipanti alla fusione devono predisporre distinti preventivi economici per l'anno 2022, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2022 della Camera di Commercio, e distinti bilanci d'esercizio 2021.

14. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 26.10.1972, n. 633.

Ai sensi dell'art. 5-bis della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, *“Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto”*.